

Modalità di convocazione dei seggi elettorali per l'elezione dell'Organismo Congressuale Forense ed istruzioni per lo svolgimento delle operazioni elettorali (ai sensi degli artt. 6 e 9 delle norme statutarie e regolamentari attuative dell'art. 39, comma 3, della legge 247/2012)

1. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine Distrettuale trasmette (a mezzo pec) a ciascun Presidente dei Consigli dell'Ordine del Distretto avviso di convocazione del seggio elettorale, disponendone la contestuale pubblicazione sul sito internet dell'Ordine unitamente al testo delle norme statutarie e regolamentari attuative dell'art. 39, comma 3, della legge 247/2012 approvate dal XXXIII Congresso Nazionale Forense il 7 ottobre 2016.

2. L'avviso di convocazione in questione indica:

- a) giorno ed ora dell'apertura del seggio (da fissarsi non prima di sette giorni dalla data ed ora di invio dell'avviso di convocazione in questione);
- b) numero dei componenti di OCF da eleggere sulla base del numero degli iscritti al 31 dicembre 2015;
- c) numero di preferenze esprimibile da ogni delegato avente diritto al voto (2/3 del numero degli eligendi con frazione di voto ridotta all'unità inferiore);
- d) l'indicazione del termine (24 ore prima dell'apertura del seggio elettorale) entro cui dovranno essere presentate le candidature da parte degli aventi diritto al voto.

3. I Presidenti dei Consigli dell'Ordine circondariali provvedono a dare immediata comunicazione ai delegati del proprio Ordine della convocazione del seggio elettorale, trasmettendo l'avviso di convocazione di cui sopra e disponendone la contestuale pubblicazione sul sito internet dell'Ordine al fine di far conoscere agli iscritti non delegati al Congresso il termine entro il quale devono essere presentate le eventuali candidature.

4. Il seggio è presieduto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine Distrettuale; in sua assenza le funzioni sono svolte dal delegato con maggiore anzianità di iscrizione all'albo.

Funge da segretario verbalizzante il delegato con minore anzianità di iscrizione all'albo.

5. L'elettorato attivo spetta ai soli delegati congressuali degli Ordini del Distretto.

6. L'elettorato passivo spetta ad ogni avvocato iscritto in uno degli albi ed elenchi speciali tenuti dagli Ordini del Distretto che si siano candidati presentando

la propria candidatura al Presidente del Consiglio dell'Ordine Distrettuale nel termine di cui al precedente n. 2, lettera d).

7. All'esito delle operazioni elettorali si procede, senza soluzione di continuità allo scrutinio delle schede di votazione ed alla proclamazione degli eletti dei quali sono riportate nel verbale le generalità, la data di iscrizione all'albo, gli indirizzi di studio, di posta elettronica certificata, di posta elettronica ordinaria, nonché i numeri di telefono e fax di studio e del cellulare.

8. Il verbale dello svolgimento e dell'esito delle operazioni elettorali è trasmesso immediatamente al Presidente del Congresso Nazionale Forense ai fini di cui all'art. 6, comma 8.

Si allegano:

- 1.** file pdf del testo delle norme statutarie e regolamentari attuative dell'art. 39, comma 3, della legge 247/2012 approvate dal XXXIII Congresso Nazionale Forense il 7 ottobre 2016;
- 2.** tabella riepilogativa dei componenti dell'Organismo Congressuale Forense da eleggere in ciascun Distretto formata sulla base del numero degli iscritti negli albi ed elenchi speciali degli Ordini del Distretto alla data del 31 dicembre 2015 comunicati dall'OUA ai fini del pagamento delle quote di iscrizione al Congresso da parte degli Ordini.